



**Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione**  
**Coordinamento Nazionale**  
**Ministero Interno**

Piazza del Viminale 1 – 00184 Roma tel. 06/46525905

Sito web: [www.uil-interno.it](http://www.uil-interno.it) e-mail [interno@uilpa.it](mailto:interno@uilpa.it)

**CIRCOLARE N.32**

**9 marzo 2022**

**PROGETTO RIORGANIZZAZIONE ARTICOLAZIONE  
PERIFERICHE DIPARTIMENTO PUBBLICA  
SICUREZZA**



*Roma, 9 marzo 2022*

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento per l'amministrazione  
generale, per le politiche del personale  
dell'amministrazione civile e per le  
risorse strumentali e finanziarie  
Ufficio IV - Relazioni sindacali

Oggetto: progetto riorganizzazione articolazioni periferiche dipartimento pubblica sicurezza.

Si fa riferimento alla nota di ieri concernente l'argomento indicato in oggetto.

Al riguardo, attesa l'importanza e la complessità del progetto, FP Cgil, Cisl FP e Uil PA ritengono necessario avviare un confronto di merito.

Si resta in attesa, pertanto, della convocazione del primo incontro.

FP CGIL  
*Adelaide Benvenuto*

CISL FP  
*Paolo Bonomo*

UIL PA  
*Enzo Candalino*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL  
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E  
FINANZIARIE

*Ufficio IV Relazioni Sindacali*

Prot.n.OM.2104/B-275

Roma, 08 marzo 2022

- **FP/CGIL**
- **CISL/FP**
- **UIL/PA**
- **CONFINTESA FP**
- **CONFSAL/UNSA**
- **FLP**
- **USB-Interno**

**LORO SEDI**

**OGGETTO:** Progetto di riorganizzazione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza:  
- schema di Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza, da adottare ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, avente ad oggetto la definizione dell'assetto ordinativo, delle competenze e delle dotazioni organiche delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Per opportuna informazione di codeste Organizzazioni Sindacali, si trasmette in allegato la nota n. 555/II-PERS/3823/3.A.I/20 pervenuta in data odierna dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, relativa all'oggetto.

Si segnala che eventuali osservazioni dovranno pervenire direttamente a quell'Ufficio e per conoscenza allo scrivente entro il 16 marzo p.v.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
F.to Giallongo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Nr. 555/II- PERS/3823 /3.A.1/20 - PERIFERICI

Roma, - 8 MAR. 2022

OGGETTO: Progetto di riorganizzazione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza:

- schema di Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza, da adottare ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, avente ad oggetto la definizione dell'assetto ordinativo, delle competenze e delle dotazioni organiche delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,  
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

=SEDE=

e, per conoscenza:

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

=SEDE=

Ai fini delle procedure di informazione alle Organizzazioni Sindacali del personale contrattualizzato non dirigente dell'Amministrazione Civile dell'Interno, si trasmette lo schema di decreto direttoriale indicato in oggetto, corredato delle relative tabelle di accompagnamento, che riunisce, per la prima volta in un unico atto, le disposizioni concernenti le linee di dipendenza, l'organizzazione, le funzioni e le dotazioni organiche degli uffici della Polizia di Stato che operano sul territorio.

Tenuto conto della complessità del provvedimento, è stata predisposta un'apposita nota illustrativa di sintesi, che pure si allega, al fine di fornire alle OO.SS. di categoria un più esaustivo quadro d'insieme.

Ciò posto, al fine di poter intraprendere le ulteriori iniziative volte alla definizione dell'*iter* di adozione del provvedimento in parola, si fa presente che eventuali osservazioni da parte delle OO.SS. dovranno pervenire allo scrivente entro il 16 marzo 2022.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA  
Bracco



MT  


## “ATTO ORDINATIVO UNICO DEGLI UFFICI PERIFERICI” NOTA ILLUSTRATIVA

### a. LE INNOVAZIONI NEL QUADRO REGOLATORIO DI RIFERIMENTO

Il D.P.R. 5 dicembre 2019, n. 171, ha apportato una serie di modifiche al D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, avente ad oggetto il “Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell’articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78”.

Gli elementi di novità introdotti riguardano, in sintesi, quanto segue:

- l’ampliamento del numero delle Questure di sedi di particolare rilevanza, cui sono preposti Dirigenti generali di pubblica sicurezza, individuate dalle Tabelle A e B, del D.P.R. n. 208/2001. Ed infatti, oltre alle dieci Questure delle città metropolitane e alle ulteriori quattro ad esse equiparate, è stato aggiunto un elenco di otto sedi, individuate in ragione della particolare criticità dei contesti, che potranno essere successivamente modificate con decreto del Ministro dell’interno – fermo restando il numero di otto – a fronte di eventuali evoluzioni delle priorità rilevanti per l’ordine pubblico e per la sicurezza pubblica;
- l’assetto degli uffici di prima articolazione interna delle Questure, per i quali è stato delineato un nuovo impianto, finalizzato ad assicurarne la piena autonomia, in ragione delle funzioni di specifica competenza.  
Più in dettaglio, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del D.P.R. n. 208/2001:
  - a) l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico viene reso indipendente dall’Ufficio di Gabinetto;
  - b) la Squadra Mobile e la DIGOS, “servizi di polizia giudiziaria” ai sensi dell’art. 56 c.p.p. e dell’art. 12 del decreto legislativo n. 271/89, sono state estrapolate dalla Divisione Anticrimine (ridenominata Ufficio Polizia Anticrimine);
  - c) l’Ufficio Immigrazione è stato reso autonomo dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale (ridenominata Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza);
- la possibilità di differenziare il livello di preposizione dirigenziale dell’Ufficio di Gabinetto, dell’Ufficio Polizia Anticrimine e dell’Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza tra le qualifiche di Vice questore/Vice questore aggiunto e quella di Primo dirigente, tenuto conto delle effettive esigenze operative e funzionali dei singoli contesti provinciali di riferimento (come stabilito dal nuovo testo dell’articolo 3, comma 3, lett. b), del citato D.P.R. n. 208 del 2001);
- l’istituzione delle nuove S.I.S.C.O., sezioni investigative periferiche dipendenti dal Servizio Centrale Operativo della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, previste dall’articolo 2, comma 1, lett. a, n. 3-*bis* del D.P.R. n. 208/2001, con competenza sulle fattispecie criminose di particolare gravità di cui all’art. 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale;
- l’istituzione dei nuovi Centri<sup>1</sup> preposti ai compiti di supporto tecnico-logistico sul territorio, sulla base del novellato articolo 6 del D.P.R. n. 208/2001, le cui competenze per materia sono state individuate in simmetria con quelle dei corrispondenti Servizi della Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;
- la variazione delle linee di dipendenza dei Gabinetti provinciali e dei Posti di segnalamento di Polizia scientifica, destinata a passare dalle Questure e dai Commissariati distaccati di p.s. ove i predetti uffici hanno sede, ai Gabinetti interregionali e regionali di Polizia scientifica competenti per territorio. In tale contesto, è stata inoltre prevista dall’articolo 2, comma 1,

---

<sup>1</sup> Centri per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, Centri elettronici ed informatici, Centri logistici di raccolta di materiali e mezzi, Centri motorizzazione e Centri infrastrutture.

- lettera b), n. 4, del D.P.R. n. 208/2001, la ridenominazione dei Gabinetti (interregionali, regionali e provinciali) in Centri e dei Posti di segnalamento in Sezioni di polizia scientifica;
- infine, ai sensi dell'articolo 7, del D.P.R. n. 208/2001, l'istituzione dei nuovi Uffici di coordinamento sanitario, che consentiranno di potenziare le funzioni di coordinamento nei confronti delle altre strutture cui sono affidati, sul territorio, i delicati compiti di assistenza sanitaria in favore del personale.

#### *b. IL NUOVO ATTO ORDINATIVO UNICO DEGLI UFFICI PERIFERICI*

Per ciò che attiene alla struttura, il decreto direttoriale da adottare ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 208/2001, si compone di 163 articoli, ripartiti in XII Titoli, a loro volta suddivisi in Capi, oltre che di 40 Tabelle di accompagnamento.

Il Titolo I individua l'ambito di applicazione del provvedimento e contiene una serie di definizioni, volte ad assicurare una più agevole lettura e una maggiore fluidità del testo.

I Titoli da II a VII sono dedicati agli uffici con funzioni finali, mentre quelli da VIII a XI agli uffici, centri e istituti con funzioni strumentali e di supporto.

Il Titolo XII, infine, contiene le disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.

Per quanto concerne, invece, le Tabelle di accompagnamento, è opportuno sottolineare che:

- la Tabella 1 è riservata alla Questura di Roma, per la quale, come si dirà, è previsto un ordinamento differenziato;
- le Tabelle da 2 a 12 sono dedicate all'organizzazione degli uffici di prima articolazione interna delle Questure, per i quali vengono indicate anche le sezioni ed i relativi livelli di preposizione;
- le Tabelle 13 e 14 determinano le dotazioni organiche, rispettivamente, delle Questure di sedi di particolare rilevanza e delle altre Questure, compresi i Distretti e i Commissariati distaccati e sezionali di p.s. da esse dipendenti;
- le Tabelle da 15 a 39 sono dedicate a ciascuno degli uffici con funzioni finali e degli uffici, dei centri e degli istituti con funzioni strumentali e di supporto disciplinati dal decreto, indicati - per maggior facilità di consultazione del provvedimento - secondo il medesimo ordine seguito dall'articolo 2 del D.P.R. n. 208 del 2001;
- la Tabella 40, infine, indica una serie di provvedimenti oggetto di abrogazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo "Atto ordinativo unico degli uffici periferici".

Sulla base di quanto stabilito dal citato articolo 9 del D.P.R. n. 208/2001, il provvedimento individua - per ciascuna struttura - le dipendenze, le funzioni, l'organizzazione interna, i livelli di preposizione agli uffici ed alle sezioni o unità organizzative in cui essi sono ripartiti, nonché le dotazioni organiche assegnate.

Nel merito, si riassumono di seguito i principali aspetti di interesse:

- a) **Questure:** il decreto recepisce il modello organizzativo ideato dalla "Struttura di missione per la riorganizzazione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", che distingue le Questure ordinarie da quelle di sedi di particolare rilevanza.

La principale differenza strutturale tra l'assetto delle une e delle altre consiste nel fatto che, mentre nelle Questure "ordinarie" è istituito un unico "Ufficio per la gestione delle risorse umane e per le attività di supporto", articolato in quattro sezioni, nelle Questure di sedi di particolare rilevanza - sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. h), del D.P.R. n. 208/2001, nel testo novellato - sono, invece, istituiti più uffici autonomi per lo svolgimento delle medesime funzioni e in particolare:

- l'Ufficio per la gestione delle risorse umane;
- l'Ufficio Tecnico-Logistico provinciale (nel cui ambito è prevista anche la sezione competente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
- l'Ufficio per la gestione automatizzata delle informazioni e dell'archivio.

I livelli di preposizione e l'articolazione interna di ciascuno degli uffici delle Questure sono stati determinati tenuto conto dei carichi di lavoro e del livello di criticità dei contesti, rilevati attraverso un sistema di indicatori specifici elaborato dalla citata Struttura di missione e sottoposto al vaglio dell'ISTAT. Per i predetti uffici sono stati, altresì, dettagliatamente indicati i compiti ed i livelli di preposizione alle sezioni in cui i medesimi uffici sono ripartiti. Infine, come già anticipato, per la Questura di Roma - caratterizzata da una serie di oggettive peculiarità, anche in considerazione dell'ampiezza del territorio di competenza e delle dotazioni organiche assegnate - è stato previsto un modello organizzativo differenziato.

Il predetto modello si distingue da quello delle altre Questure di sedi di particolare rilevanza, oltre che per il maggior numero di sezioni in cui sono ripartiti alcuni degli uffici di prima articolazione interna (ad es. l'Ufficio di Gabinetto, l'Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza e l'U.P.G.S.P.), anche per la presenza di un autonomo Ufficio per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dell'Ufficio scorte;

- b) **Distretti, Commissariati distaccati e sezionali di pubblica sicurezza:** anche in questo caso sono state definite in dettaglio le funzioni e l'organizzazione interna (comune sia ai Distretti, sia ai Commissariati), con l'obiettivo di assicurare una maggiore uniformità delle strutture, funzionale ad un più razionale ed efficace impiego delle dotazioni di personale e di mezzi;
- c) **Posti di polizia:** conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 3, del D.P.R. n. 208/2001, l'articolo 26 dello schema di provvedimento chiarisce che tali strutture possono essere istituite alle dipendenze delle Questure, dei Distretti o dei Commissariati sezionali, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, nell'ambito del comune capoluogo della provincia o della città metropolitana in cui ciascuna Questura ha sede, per lo svolgimento degli specifici compiti indicati dal medesimo articolo 26;
- d) **Uffici periferici delle "Specialità":** l'assetto ordinativo è stato ridefinito sulla base delle indicazioni fornite dalle competenti Direzioni centrali.

L'aggiornamento dell'organizzazione interna ha costituito un'occasione propizia anche per una complessiva rivisitazione delle competenze, alla luce delle previsioni di cui al D.M. 15 agosto 2017, che ha ridefinito i "comparti di specialità" delle Forze di polizia.

Mentre per i Compartimenti di Polizia stradale e di Polizia ferroviaria è previsto un unico modello organizzativo, per i Centri operativi per la sicurezza cibernetica (nuova denominazione dei Compartimenti di polizia postale e delle comunicazioni) l'assetto interno è stato differenziato tenuto conto delle specifiche esigenze operative, connesse al rispettivo ambito di competenza, nonché delle conseguenti dotazioni organiche assegnate ai medesimi Centri.

Per quanto concerne la Polizia di frontiera, tenuto conto del numero e delle particolari caratteristiche degli uffici territoriali, si rinvia alla lettura del provvedimento;

- e) **Reparti Mobili:** l'assetto ordinativo prevede l'articolazione dei Reparti in un'area degli uffici e in un numero variabile di "Nuclei", in cui è ripartita la "Forza operativa". Per l'area degli uffici - ferma restando l'autonomia dell'Ufficio sanitario - è stata prevista un'articolazione interna differenziata in ragione della maggiore o minore complessità organizzativa dei diversi Reparti Mobili, conseguente all'entità delle dotazioni organiche e di mezzi assegnate;
- f) **"Reparti speciali":** all'articolato insieme dei reparti, dei centri e dei nuclei istituiti per lo svolgimento di particolari attività operative è dedicato il Titolo VII, che disciplina al proprio interno: i Reparti Volo, il C.A.S.V., il C.N.E.S., i Nuclei sommozzatori, le Squadre acque interne, il Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili, le Squadre a cavallo, le Squadre cinofili, i Reparti Prevenzione Crimine, i Nuclei Artificieri e le Squadre Tiratori Scelti. A fattor comune, è possibile evidenziare che il provvedimento intende valorizzare la spiccata vocazione operativa e le diverse specializzazioni delle strutture in argomento, dedicando particolare attenzione alla declaratoria delle competenze e delineando, sulla base dei contributi

delle Direzioni centrali di riferimento, un'organizzazione interna ispirata a criteri di efficienza ed essenzialità;

- g) **Scuole della Polizia di Stato:** l'assetto ordinativo delle Scuole è stato differenziato tenuto conto sia della tipologia delle attività formative svolte, sia della maggiore o minore capacità residenziale, salvaguardando comunque il principio dell'uniformità organizzativa delle strutture che presentano caratteristiche tra loro assimilabili.

Sono, pertanto, state individuate cinque strutture di "particolare complessità organizzativa" (l'I.P.I., il C.A.P.S., l'Istituto per Sovrintendenti e le Scuole A.A. di Alessandria e Trieste) e sette classificate come di "minore complessità organizzativa" (le Scuole A.A. di Campobasso, Caserta, Peschiera del Garda, Piacenza e Vibo Valentia, la POLGAI e la Scuola per il controllo del territorio), articolate – rispettivamente – in tre ed in due Settori, oltre che in un autonomo Ufficio sanitario.

Invece, alle Scuole e ai Centri ad elevata specializzazione, in considerazione delle peculiarità che li caratterizzano, sono state dedicate disposizioni autonome (artt. da 125 a 129).

Tenuto conto dell'esperienza maturata nel corso del tempo, è stato, infine, previsto che al fine di fronteggiare eventuali esigenze contingenti di tipo organizzativo, i corsi di formazione per l'immissione nei ruoli del personale della Polizia di Stato e della progressione in carriera possano svolgersi anche presso il C.A.P.S. e presso gli altri Centri e le Scuole di formazione specialistica;

- h) **Uffici di coordinamento sanitario:** diretti da un Dirigente superiore medico, coadiuvato da un Medico principale presso ciascuna sede, gli uffici in argomento sono istituiti alle dipendenze della Direzione centrale di sanità.

La loro attivazione consentirà di stabilizzare, a livello interregionale, le funzioni di coordinamento delle strutture sanitarie che operano sul territorio, sin qui assicurate da sette Dirigenti superiori medici con incarico di Consigliere ministeriale aggiunto, a seguito della soppressione delle Direzioni Interregionali, disposta dall'articolo 1, comma 430, della legge l. 27 dicembre 2006, n. 296.

Agli Uffici di coordinamento sanitario saranno, altresì, assegnati funzionari con qualifica di Direttore tecnico superiore, Direttore tecnico capo e Commissario capo tecnico del ruolo degli psicologi, con l'obiettivo di "avvicinare" al territorio, nella maggior misura possibile, tali specifiche professionalità, per le attività di prevenzione del disagio, ascolto e supporto psicologico a seguito di "eventi critici", nonché di sensibilizzazione e formazione sulle tecniche di gestione dello stress e nelle altre materie di competenza.

Alle dipendenze di tali Uffici opereranno, infine, i Centri sanitari polifunzionali, preposti agli accertamenti di alta diagnostica e di valutazione della salubrità dei luoghi di lavoro;

- i) **Polizia scientifica:** il provvedimento attua la ridenominazione dei Gabinetti in Centri e dei Posti di segnalamento in Sezioni di Polizia scientifica, nonché la variazione delle linee di dipendenza prevista dal novellato articolo 2, comma 1, lettera b), n. 4, del D.P.R. n. 208 del 2001, per i Centri provinciali e per le Sezioni di Polizia scientifica, cui si è già fatto riferimento.

Le Questure e i Commissariati distaccati ove i Centri provinciali e le Sezioni di Polizia scientifica hanno sede si limiteranno, quindi, ad assicurare il supporto logistico e gestionale alle predette strutture.

Con riguardo all'assetto ordinativo, per i Centri Interregionali e Regionali di Polizia scientifica è stata prevista l'articolazione in un Ufficio di staff ed in un Settore operativo, a loro volta ripartiti in unità organizzative minori ed in due o più Aree laboratoriali, affidate a funzionari con qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo (ad eccezione del Centro Interregionale di Polizia scientifica con sede a Roma, per il quale le funzioni delle Aree laboratoriali sono assolve dal Servizio polizia scientifica della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato).

Le Questure ed i Commissariati distaccati competenti per territorio continueranno a garantire le attività in materia di matricola del personale, gestione amministrativo-contabile e V.E.C.A., rispettivamente, in favore dei Centri Interregionali, Regionali e Provinciali, nonché delle Sezioni di Polizia scientifica;

- 1) il decreto istituisce, poi, **i nuovi Centri per lo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-logistico sul territorio**, previsti, come si è detto, dal citato articolo 6 del D.P.R. n. 208/2001.

Più in dettaglio, come stabilito dall'articolo 158 dello schema di decreto, i Centri infrastrutture assumeranno le funzioni già svolte dai Servizi tecnico-logistici e patrimoniali, soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, avvalendosi della sede già ad essi in uso, nonché – nella fase di prima applicazione – delle relative dotazioni organiche, strumentali e di mezzi.

Quanto all'attivazione degli altri Centri, l'articolo 159 rinvia ad un separato decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato su proposta del Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, d'intesa con il Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'“Atto ordinativo unico degli uffici periferici”.

Particolare attenzione merita, infine, il Titolo XII, riservato alle **disposizioni di coordinamento, transitorie e finali**.

Si tratta di un insieme di previsioni attraverso le quali - oltre a disciplinare alcuni aspetti di carattere formale - si intende assicurare un passaggio il più possibile graduale e progressivo al nuovo assetto.

Sotto il profilo procedurale, al di là delle previsioni di cui all'articolo 156, dedicato alle modalità di attuazione delle variazioni della sede e della giurisdizione di competenza dei Distretti, dei Commissariati sezionali e dei Posti di polizia, si evidenzia quanto stabilito dall'articolo 157 per i Posti di polizia.

La disposizione richiama, infatti, l'*iter* procedurale previsto dall'articolo 9 del D.P.R. n. 208 del 2001 e le direttive del Ministro dell'interno in materia di razionalizzazione dei presidi delle Forze di Polizia, ai fini:

- dell'istituzione, della soppressione, nonché della modificazione della dotazione organica o dei compiti istituzionali dei Posti di polizia che – alla data di entrata in vigore del decreto – siano conformi alle disposizioni di cui al citato articolo 26 dello schema di provvedimento;
- del graduale riassorbimento dei Posti di polizia che – alla medesima data – non risultino conformi alle disposizioni di cui predetto articolo 26.

Il comma 2 aggiunge che la ricollocazione del personale assegnato ai Posti di polizia di cui sarà disposto il riassorbimento verrà curata dalla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, nel rispetto delle procedure e dei criteri vigenti in materia di mobilità del personale.

Tralasciando gli articoli 158 e 159, il cui contenuto è già stato anticipato nell'illustrazione dei Centri per il supporto tecnico-logistico, particolare attenzione merita l'**articolo 160**, dedicato al personale contrattualizzato delle aree prima, seconda e terza dell'**Amministrazione civile dell'interno**, assegnato alle articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che operano sul territorio.

La disposizione in argomento precisa infatti, al comma 1, che le dotazioni organiche del predetto personale assegnate agli uffici periferici saranno stabilite con separato provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78 (“*Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno*”).



Tale provvedimento, determinerà, inoltre, le articolazioni interne dei medesimi uffici territoriali alle quali può essere assegnato il personale in argomento, per l'espletamento dei compiti di supporto di cui agli articoli 36 e 40 della legge n. 121/81.

Tuttavia, nelle more dell'adozione del provvedimento in questione, si è ritenuto opportuno inserire ulteriori previsioni tese alla piena salvaguardia delle posizioni già ricoperte nell'ambito delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno, alla data di entrata in vigore del nuovo "Atto ordinativo unico".

Ed infatti, il successivo comma 2, dell'articolo 160 – nel fare salve le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3 (relative alla preposizione di Funzionari dirigenti e non dirigenti dell'area terza dell'Amministrazione civile dell'interno agli uffici amministrativo-contabili delle Questure) ed all'articolo 123, comma 14 (relativo alla preposizione di Funzionari non dirigenti della medesima area terza all'ufficio amministrativo-contabile dell'Istituto per Ispettori di Nettuno) – stabilisce che fino all'entrata in vigore del menzionato provvedimento di rideterminazione degli organici del personale civile:

- a) gli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza continueranno ad operare con le dotazioni effettive di personale contrattualizzato delle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione civile dell'interno;
- b) continueranno ad essere applicate le disposizioni di individuazione degli uffici e delle relative articolazioni interne delle citate strutture periferiche in cui il personale civile può essere impiegato, vigenti alla data di adozione del nuovo "Atto ordinativo unico".

Si ritiene, inoltre, opportuno evidenziare che in ciascuna delle Tabelle da 1 a 12, che – come si è detto – disciplinano l'organizzazione di tutti gli uffici di prima articolazione interna della Questura di Roma, delle altre Questure di sedi di particolare rilevanza e delle Questure "ordinarie", individuando i livelli di preposizione dei Funzionari e degli appartenenti ai ruoli degli Ispettori e dei Sovrintendenti della Polizia di Stato stabiliti per i medesimi uffici e per le sezioni in cui essi sono suddivisi, è stata inserita anche una precisazione concernente il personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

In particolare, è stato infatti evidenziato che per il predetto personale dell'Amministrazione civile dell'interno, fino all'adozione del citato provvedimento di cui all'articolo 160, comma 1:

- a) trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2, lett. b), del medesimo articolo 160 (sopra riportate);
- b) tenuto conto di quanto stabilito dal punto precedente, restano salve, altresì, le eventuali preposizioni alle Sezioni, in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento, nel rispetto dei profili professionali posseduti.

In ultimo, gli articoli da 161 a 163, recano le disposizioni transitorie e finali.

In particolare, l'articolo 161, al fine di assicurare il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, stabilite a decorrere dal 1° gennaio 2027 per ciascuna delle articolazioni periferiche contemplate dal nuovo "Atto ordinativo unico", rinvia:

- a quanto previsto dal "piano programmatico pluriennale", adottato con D.M. 20 maggio 2021, con riferimento ai Funzionari e agli Ispettori "ordinari", nonché ai Funzionari, ai Sovrintendenti e agli Agenti/Assistenti tecnici;
- al decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9 del nuovo D.M. di individuazione dei posti di funzione dirigenziali (il cui *iter* di adozione è ormai in fase di avanzata definizione), da adottare entro il 30 aprile di ciascuna delle annualità ricomprese nel periodo 2022/2026, per ciò che attiene al progressivo adeguamento dei livelli di preposizione dirigenziale degli uffici e delle loro articolazioni interne;

- agli ordinari strumenti gestionali ed organizzativi, per gli altri ruoli e le altre qualifiche, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lett. e), del citato D. Lgs. n. 95/2017, relativamente agli Assistenti capo ed ai Sovrintendenti capo.

Per l'entrata in vigore del provvedimento sono state individuate due diverse scadenze, per effetto delle quali la nuova organizzazione sarà operativa:

- decorsi novanta giorni dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti per le S.I.S.C.O. e per gli Uffici di Coordinamento Sanitario, il cui assetto non richiede particolari misure di adeguamento;
- decorsi dodici mesi dalla predetta data di registrazione per tutte le altre articolazioni territoriali, fatto salvo quanto già si è detto in merito all'operatività dei nuovi Centri per il supporto tecnico-logistico.